

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 5 - numero 722 di mercoledì 19 febbraio 2003

Banche, stipendi e dati personali

Per il pagamento degli stipendi tramite banca sono da comunicare solo i dati indispensabili all'operazione

Nuovo intervento del Garante per limitare la comunicazione ingiustificata di dati personali dei dipendenti pubblici e privati a terzi.

Nella newsletter dell'Autorità Garante è riportata la richiesta del Garante della Privacy di "maggiori tutele nella corresponsione dello stipendio per i lavoratori che non dispongono di un conto corrente bancario o che non intendono comunicarlo al datore di lavoro".

"La conoscenza dei dati personali da parte della banca incaricata del pagamento dello stipendio deve essere limitata ai dati necessari ad identificare la persona che ha titolo a riscuotere il bonifico emesso a suo favore o a consentire l'eventuale adempimento da parte dell'istituto di credito di altri obblighi di legge (per esempio, alla normativa antiriciclaggio)".

"Le precisazioni del Garante giungono a seguito della segnalazione di un dipendente che lamentava la violazione della legge sulla privacy da parte della società presso la quale lavora. La società aveva imposto, infatti, al dipendente di esibire un documento di riconoscimento, il tesserino aziendale e la "busta paga" per ritirare lo stipendio in banca".

"A seguito dell'intervento dell'Autorità la società ha convenuto con la banca nuove modalità di riscossione dello stipendio. D'ora in poi tale operazione potrà essere effettuata esibendo allo sportello un semplice documento di riconoscimento e il telegramma inviato dalla società con l'importo del bonifico e l'indicazione dell'istituto bancario".

"L'Autorità ha ribadito che, per non incorrere in violazioni della privacy, è necessario limitare la conoscenza dei dati personali dei dipendenti da parte di terzi. L'esibizione allo sportello bancario di documenti ulteriori rispetto a quello di riconoscimento, come appunto la "busta paga", senza peraltro l'adozione di opportuni accorgimenti, non risulta giustificata in base al principio di proporzionalità sancito dalla legge 675/96, considerando anche che in tale documentazione possono essere contenute indicazioni da cui è desumibile l'appartenenza sindacale del dipendente o informazioni sul suo stato di salute".

www.puntosicuro.it